

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1603 DEL 29/09/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2-BIS, COMMA 1 – LETTERA A) - DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 A MEDICI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE AFFERENTE ALLA DISCIPLINA DI MEDICINA D'EMERGENZA E URGENZA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1684/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- è nota la grave carenza in tutto il Servizio sanitario regionale del Veneto di dirigenti medici nella disciplina di medicina d'emergenza e urgenza a soddisfazione dell'ordinario fabbisogno di personale medico dipendente delle unità operative di accettazione e pronto soccorso;
- ai sensi delle disposizioni della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022, l'Azienda ha programmato nel secondo trimestre del 2023 l'acquisizione di medici specializzandi a contratto di lavoro autonomo a garanzia della continuità dei livelli essenziali dell'assistenza nei servizi di emergenza e urgenza ospedalieri;
- con precedenti deliberazioni n. 1076 del 26 giugno 2023 e n. 1390 del 25 agosto 2023 è stato disposto il conferimento di diciannove incarichi di collaborazione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 34 del 2023;
- dei diciannove medici interpellati, soltanto sette risultano aver preso effettivo servizio;
- restano disponibili dodici autorizzazioni regionali rilasciate con le note dell'Area Sanità e Sociale sopra indicate da destinare all'acquisizione di medici specializzandi a supporto dei servizi di emergenza e urgenza ospedalieri con le modalità consentite dalla vigente normativa.

Premesso altresì che:

- in attesa della definitiva immissione in servizio di dirigenti medici specialisti a tempo indeterminato, a seguito del concorso pubblico espletato dall'Azienda Zero nel corso del 2022 (la cui graduatoria è stata approvata con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Zero n. 268 del 21 aprile 2022) nonché a seguito di un avviso pubblico espletato in proprio dall'Azienda a fronte dell'indisponibilità di un numero sufficiente di candidati collocati anche in altre graduatorie di concorso regionali (bando n. 40/2023 e successiva deliberazione di presa d'atto dell'esito alla prima scadenza n. 1296 del 2 agosto 2023), risultano in servizio a tempo determinato - in attesa dell'individuazione dei nuovi titolari - otto medici iscritti alle scuole di specializzazione assunti le specifiche modalità previste dall'articolo 1, commi 548-bis e 548-ter della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con attività e orario ridotti in funzione del completamento del percorso di formazione specialistica;
- nel frattempo si sono concluse le nuove procedure di concorso pubblico espletato dall'Azienda Zero per la copertura di almeno centoquarantacinque posti a tempo indeterminato in tutte e nove Aziende U.L.S.S. della Regione oltre che presso l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, le cui graduatorie sono state approvate con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Zero n. 506 del 10 agosto 2023;
- l'esito del nuovo concorso non ha consentito la formazione di alcuna graduatoria di medici in possesso del diploma di specializzazione in favore di questa Azienda U.L.S.S.;
- nelle graduatorie approvate per conto delle altre Aziende, risultano complessivamente collocati soltanto sedici medici specialisti, a fronte di un fabbisogno complessivo di almeno centoquarantacinque specialisti evidenziato dalla procedura concorsuale;
- l'esito finale del concorso non ha pertanto consentito di individuare un numero sufficiente di medici specialisti in nessuna delle Aziende aderenti.

Considerato che:

- i Direttori delle unità operative complesse di accettazione e pronto soccorso dell’Azienda hanno evidenziato le difficoltà dell’attuale organico medico in servizio ad assicurare la regolare copertura dei turni di servizio a partire dal mese di ottobre 2023 e hanno pertanto indicato la necessità di acquisire nuovi medici a supporto del personale in servizio al fine di assicurare la continuità dell’erogazione dei livelli essenziali dell’assistenza sulle ventiquattro ore con particolare riguardo alla situazione del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Santorso;
- al fine di soddisfare temporaneamente il fabbisogno di medici per le esigenze delle unità operative complesse di accettazione e pronto soccorso nelle more del perfezionamento delle procedure di assunzione di personale dipendente a tempo determinato, che richiedono tempi più lunghi in ragione dell’acquisizione delle indicazioni da parte dei consigli delle scuole di specializzazione interessate con le modalità previste dall’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e per assicurare l’erogazione dei livelli essenziali dell’assistenza medica sulle ventiquattro ore, i Direttori delle unità operative interessate hanno chiesto di acquisire la manifestazione di disponibilità di medici iscritti all’ultimo o penultimo anno delle scuole di specializzazione al conferimento di incarichi di lavoro autonomo;
- con nota n. 79011 di protocollo del 20 settembre 2023 è stato pertanto rivolto ai medici indicati dai suddetti Direttori un invito all’eventuale manifestazione di interesse al conferimento di incarichi di collaborazione, sino al 31 dicembre 2023;
- sono pervenute al riguardo le seguenti disponibilità:
 - 1) VERONICA BATTOCCHIO, protocollo n. 79528 del 21 settembre 2023;
 - 2) LIBERO CHERUBINI, protocollo n. 79705 del 22 settembre 2023;
 - 2) MARIAVALERIA LINSALATA, protocollo n. 80097 del 25 settembre 2023;
- la dottoressa Mariavaleria LINSALATA ha dichiarato di essere iscritta all’ultimo anno della scuola di specializzazione dell’Università di Padova e di manifestare la propria disponibilità espressamente per attività da svolgere al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Santorso;
- il dr. Libero CHERUBINI ha dichiarato di essere iscritto al penultimo anno della scuola di specializzazione dell’Università di Padova e di manifestare la propria disponibilità espressamente per attività da svolgere al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Santorso;
- la dottoressa Veronica BATTOCCHIO ha dichiarato di essere iscritta alla scuola di specializzazione dell’Università di Padova con data prevista del conseguimento della specializzazione a gennaio 2026, con disponibilità espressa allo svolgimento di attività al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Bassano;

Considerato altresì che a fronte delle esigenze di servizio indicate dai Direttori delle unità operative interessate con riguardo alla necessità della copertura di turni di servizio a partire dal mese di ottobre 2023 il Direttore sanitario ha chiesto di procedere al conferimento di incarichi di collaborazione ai medici iscritti all’ultimo ovvero penultimo anno delle scuole di specializzazione che hanno manifestato al riguardo la propria disponibilità;

Ritenuto che:

- l’articolo 2-bis, comma 1 – lettera a) – del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 come risultante dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 47 e dalle successive modifiche e integrazioni sin qui intervenute, prevede che *“Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti [...] e di garantire i livelli essenziali di assistenza [...] le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere al reclutamento [...] di medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, [...] in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e*

continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti”;

- l'applicazione della suddetta disposizione - originariamente introdotta per far fronte alle urgenti e specifiche esigenze derivanti dall'emergenza “*covid*” – è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2023 in forza dell'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come da ultimo modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;
- in considerazione del progressivo superamento dell'epidemia da “*covid-19*”, va precisato che l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 34 (convertito dalla legge 19 maggio 2022, n. 52) ha previsto che all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 18 del 2020 “*le parole «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse*”;
- i provvedimenti adottati dal legislatore in relazione alla proroga fino al 31 dicembre 2023 dell'efficacia delle suddette disposizioni richiamano l'esigenza di superare lo stato di emergenza ma di garantire la progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza con necessità di recupero delle liste di attesa.

Dato atto che:

- in adempimento alla normativa sopra riportata, risulta possibile procedere al conferimento dell'incarico nei confronti della dr.ssa Mariavaleria LINSALATA e del dr. Libero CHERUBINI;
- la dr.ssa Veronica BATTOCCHIO non risulta attualmente in possesso del requisito di iscrizione all'ultimo ovvero penultimo anno della scuola di specializzazione che consente il conferimento dell'incarico di lavoro autonomo del quale trattasi;
- il conferimento dell'incarico in favore della dr.ssa Mariavaleria LINSALATA e del dr. Libero CHERUBINI ai sensi della sopra richiamata normativa avviene mediante stipula di un contratto di collaborazione di lavoro autonomo della durata massima di sei mesi; allo stato, la disciplina sopra richiamata prevede il limite del 31 dicembre 2023 alla durata dei nuovi contratti ovvero della proroga dei contratti già stipulati;
- in merito alle condizioni applicate ai suddetti rapporti di collaborazione nell'ambito delle Aziende del Servizio sanitario regionale del Veneto, vanno richiamate le note circolari dell'Area Sanità e Sociale n. 116609 dell'11 marzo 2020, n. 177934 del 5 maggio 2020, n. 537667 del 17 dicembre 2020 e n. 604618 del 28 dicembre 2021;
- le suddette circolari prevedono che la collaborazione comporta un compenso orario di euro 40,00 lordi e onnicomprensivi in favore del medico specializzando e che della relativa spesa va tenuta separata evidenza a fini di eventuale successiva rendicontazione per mezzo dell'Azienda Zero;
- il contratto di collaborazione, secondo lo schema già approvato nel corso dell'emergenza con precedente deliberazione n. 419 del 19 marzo 2020, è stato aggiornato in funzione delle disposizioni di legge e della normativa regionale successivamente intervenute e viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
- è inoltre previsto che il conferimento dell'incarico è comunicato alla scuola di specializzazione di afferenza del medico nonché all'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto per quanto di rispettiva ragione e competenza;
- vanno infine richiamati gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e controllo relativi al conferimento degli incarichi di collaborazione libero professionale previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché dall'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede la trasmissione degli atti di spesa relativi alle collaborazioni di importo superiore a 5.000,00 euro annui alla Corte dei conti.

Dato infine atto che:

- si ritiene stimare la spesa derivante dal provvedimento di conferimento dell'incarico di collaborazione del quale trattasi nel limite massimo di euro 36.000,00;
- resta salva la scadenza anticipata del rapporto di collaborazione in caso di immissione in servizio di personale medico dipendente a garanzia del relativo fabbisogno;
- il costo della collaborazione grava sui conti del bilancio riservati alla spesa per le collaborazioni di lavoro autonomo (libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa) di natura sanitaria ed è coerente agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022;
- si richiama il limite di spesa previsto dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023 e facente parte del Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023.

Visti e richiamati:

- l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2018, n. 27 e con le successive modifiche e integrazioni sopra richiamate;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 adottato in via definitiva con deliberazione n. 168 del 30 gennaio 2023 e il Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 adottato con deliberazione n. 170 del 30 gennaio 2023.

Per quanto premesso il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane", quale dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere sulla richiesta del Direttore sanitario avente ad oggetto il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione afferenti alla disciplina di medicina d'emergenza e urgenza al fine di scongiurare il rischio di possibili interruzioni della continuità dell'assistenza medica presso le unità operative complesse di accettazione e pronto soccorso dei presidi ospedalieri dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni indicate dal Direttore sanitario e riportate nelle premesse che evidenziano la necessità di scongiurare il rischio di possibili interruzioni della continuità dell'assistenza medica presso le unità operative complesse di accettazione e pronto soccorso dei presidi ospedalieri dell'Azienda, il conferimento degli incarichi di collaborazione di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 1 – lettera a) – del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni sin qui intervenute, in favore della dr.ssa Mariavaleria

LINSALATA quale medico iscritta all'ultimo anno della scuola di specializzazione afferente alla disciplina di medicina d'emergenza e urgenza dell'Università di Padova, e del dr. Libero CHERUBINI quale medico iscritto al penultimo anno della scuola di specializzazione afferente alla disciplina di medicina d'emergenza e urgenza dell'Università di Padova per attività professionale da svolgere presso l'unità operativa complessa di accettazione e pronto soccorso del presidio ospedaliero di Santorso, fatta salva l'eventuale disponibilità degli interessati a prestare l'attività anche in altre sedi;

2. di precisare che l'incarico ha durata massima prevista fino al 31 dicembre 2023, con la decorrenza dalla stipula del contratto di collaborazione secondo lo schema allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'incarico potrà cessare anticipatamente a seguito dell'immissione in servizio di medici dipendenti a soddisfazione del fabbisogno di personale evidenziato nelle premesse;
4. di comunicare l'adozione del provvedimento all'eccellentissimo Consiglio della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza e urgenza dell'Università di Padova nonché all'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, per quanto di rispettiva ragione e competenza;
5. di individuare nel Direttore dell'unità operativa complessa di accettazione e pronto soccorso del presidio ospedaliero di Santorso il *tutor* di riferimento della dr.ssa Mariavaleria LINSALATA e del dr. Libero CHERUBINI per quanto riguarda ogni aspetto del completamento della formazione specialistica e dei rapporti con l'eccellentissimo Consiglio della scuola di specializzazione;
6. di delegare l'Unità operativa complessa Gestione risorse umane all'esecuzione del presente provvedimento richiamando gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e controllo relativi al conferimento degli incarichi di collaborazione libero professionale previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché dall'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede la trasmissione degli atti di spesa relativi alle collaborazioni di importo superiore a 5.000,00 euro annui alla Corte dei conti;
7. di dare atto che la spesa derivante dal rapporto di collaborazione del quale trattasi è coerente agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1718 del 30 dicembre 2022; il relativo costo è imputato ai corrispondenti conti delle collaborazioni sanitarie del bilancio economico preventivo dell'anno in corso, secondo la stima indicata nella seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>descrizione</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>impegno euro</i>
2023	BA1410000	CO.CO.CO. SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DA PRIVATO	493 - CO.CO.CO. SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DA PRIVATO	36.000,00

8. di precisare, infine, che della suddetta spesa va tenuta separata evidenza a fini di eventuale successiva rendicontazione per mezzo dell'Azienda Zero, come previsto dalle note circolari dell'Area Sanità e Sociale richiamate nelle premesse;
9. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

EGR. SIG. / GENT. SIG.RA

dr./dr.ssa _____,
nato/a a _____ () il _____,
residente in _____,
comune di _____,
Codice Fiscale: _____.

Il presente contratto disciplina la Sua collaborazione presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI), rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore*, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1 – lettera a) - del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (e successive modifiche e integrazioni sin qui intervenute).

Al rapporto di collaborazione si applicano le seguenti condizioni:

1. l'incarico avrà scadenza il giorno 31/12/2023 con decorrenza dalla data della firma dello stesso; nessuna attività, comunque richiesta o sollecitata, potrà essere prestata per conto dell'Azienda U.L.S.S. prima di aver apposto la firma di accettazione delle presenti condizioni e della relativa data di sottoscrizione;
2. per la realizzazione delle attività previste dall'incarico, la S.V. dovrà assicurare l'impegno di presenza fino a un massimo di trentotto ore settimanali che concorderà con il Direttore / Responsabile dell'unità operativa presso la quale sarà chiamata a prestare la propria collaborazione;
3. l'eventuale accesso alle mense aziendali è consentito alle condizioni previste per l'utenza esterna;
4. il compenso orario per la collaborazione di cui trattasi è stabilito in Euro 40,00 lordi e omnicomprendivi; la liquidazione delle competenze sarà effettuata sulla base della relazione dell'attività svolta (con la certificazione del relativo orario di presenza effettiva), corredata dalla prevista documentazione di natura fiscale; la documentazione dovrà essere vistata per approvazione dal Direttore / Responsabile dell'unità operativa e del Direttore medico del Presidio ospedaliero ove l'attività è stata espletata;
5. le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di prestazione di lavoro autonomo e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego;
6. lo svolgimento dell'incarico è effettuato con autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica ma comporta il coordinamento dell'attività con quella del personale dipendente ovvero degli altri collaboratori presenti, secondo quanto concordato con il Direttore / Responsabile dell'unità operativa;
7. l'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute;
8. il collaboratore provvede a curare ogni adempimento di natura fiscale, tributaria e contributiva di propria competenza,

comunicando tempestivamente all'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" il relativo regime al quale assoggettare il compenso dell'attività svolta;

9. in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto;

10. il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni; il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l'applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso;

11. il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:
a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze;
b) cause di forza maggiore;
c) accertato conflitto di interessi, ancorché potenziale, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente;

12. il collaboratore dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito; l'Azienda verifica la sola idoneità tecnico professionale del collaboratore in ragione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e fornisce, a mezzo del Servizio di prevenzione e protezione, informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; l'esclusione degli obblighi di sorveglianza sanitaria a carico dell'Azienda non esime il collaboratore dal rispetto dagli adempimenti previsti da specifiche disposizioni di legge; si richiamano, in particolare, le disposizioni previste all'articolo 114 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che detta disposizioni in merito agli obblighi previsti per i lavoratori autonomi che svolgono attività in ambienti soggetti a esposizione da radiazioni ionizzanti; il collaboratore può chiedere di beneficiare, con oneri a proprio carico, della sorveglianza sanitaria del medico competente o del medico autorizzato dell'Azienda;

13. il collaboratore assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto; deve comunicare all'Azienda la sussistenza

e i dati identificativi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile estesa anche ai casi di colpa grave per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, la cui responsabilità è a carico del collaboratore;

14. per la tutela delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, l'INAIL (con nota U.INAIL.15000.18/11/2021.0006344, acquisita al protocollo dell'Azienda n. 97152 del 22 novembre 2021) ha confermato che sono esclusi dalla tutela previdenziale i collaboratori autonomi iscritti agli albi professionali, i quali hanno pertanto il dovere di attestare l'esistenza di idonea copertura assicurativa in proprio sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo;

15. il contratto obbliga le parti a osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento in servizio compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare;

16. il contratto obbliga al rispetto del segreto professionale e di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni delle quali si viene a conoscenza o a disposizione in connessione all'espletamento dell'incarico;

17. il contratto impegna inoltre a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente

intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività;

18. ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal vigente decreto legislativo n. 196/2003, il Direttore / Responsabile dell'unità operativa interessata autorizza il collaboratore al trattamento dei dati personali in relazione alle materie di competenza della struttura di assegnazione, nell'ambito delle mansioni conferite e nel rispetto delle istruzioni operative dell'Azienda; l'autorizzazione al trattamento dei dati dovrà essere rinnovata in ciascuna delle diverse strutture nelle quali l'attività sarà svolta;

19. con la firma del contratto, le parti si rilasciano quietanza in merito all'assolvimento degli obblighi di informativa relativi al codice di comportamento aziendale, all'informativa sulla privacy nonché a tutte le informazioni relative all'organizzazione che sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda;

20. per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile;

21. il presente contratto, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131; l'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

LUOGO E DATA:

firma del collaboratore

Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana"
il Direttore generale
(dott. Carlo Bramezza)